



COMUNE DI SOLTO COLLINA

PROVINCIA DI BERGAMO

24060 – Via G. B. Pozzi, 6 – Tel. 035/986012 – Fax 035/980121 - C.F. e P. IVA 00646930164
sito web: www.comune.solto-collina.bg.it E-mail Referente: info@comune.solto-collina.bg.it

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PICCOLE E MICRO IMPRESE, ANCHE AL FINE DI CONTENERE L' IMPATTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 AI SENSI DEL D.P.C.M. 24 SETTEMBRE 2020

BANDO ANNUALITA' 2021

Premesso che:

- i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, stabiliscono che: "65- ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147"
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (a seguito indicato come DPCM) del 24/09/2020 dà attuazione ai citati commi 65 ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 applicando criteri di distribuzione delle risorse in grado di intercettare, in coerenza con i criteri che fondano la Strategia, le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali maggiormente necessitanti di supporto in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali, conformemente all'Accordo di Partenariato), e ripartendo pertanto il Fondo ivi previsto tra i Comuni presenti nelle aree interne identificati, all'interno dell'Accordo di Partenariato, quali comuni "intermedi", "periferici" e "ultra-periferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni "periferici" e "ultra-periferici" laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/09/2020 all'art.4 prevede che gli interventi possono essere indirizzati anche al contrasto dell'epidemia da COVID-19.

ART.1- OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere **le piccole e microimprese imprese artigianali e commerciali** che svolgono attività economiche attraverso unità operativa nel territorio del Comune di SOLTO COLLINA ovvero intraprendano nuove attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale nel Comune di SOLTO COLLINA

ART. 2 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili al bando le seguenti tipologie di spesa:

A – SPESE IN CONTO CAPITALE

1. Interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
2. Organizzazione di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita on line, anche come attività autonoma;
3. Interventi in materia di sicurezza e igiene, anche a fine della prevenzione del contagio Covid-19;
4. Opere edili, acquisto di arredi e manutenzioni interne che consentano l'ammodernamento dei locali;
5. Ampliamento della superficie di vendita o di servizio, anche con arredi e strutture temporanee esterne;
6. Interventi su facciate ed esterni, anche finalizzati ad un miglioramento dell'estetica;
7. Acquisto veicoli con motore ibrido o elettrico da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi;
8. Acquisto di strumenti digitali o attrezzature volte all'innovazione informatica dell'azienda;
9. Macchinari o attrezzature volte all'innovazione tecnologica dell'azienda o al risparmio energetico;
10. Spese per impianti di videosorveglianza e sistemi di allarme e/o antintrusione.

B – SPESE DI PARTE CORRENTE

1. Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio, ecc);
2. Materiale per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
3. Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web, ecc;
4. Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicili, nonché per lo sviluppo di canali e-commerce;
5. Servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
6. Spese per eventi e animazione;
7. Spese di promozione, comunicazione e informazione a imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni, e annunci su mezzi d'informazione, comunicazione sui social networks, ecc);
8. Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;

9. Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività d'impresa.
10. Agevolazioni TARI per categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

C – SPESE NON AMMESSE

1. Pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
2. Spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
3. Spese di viaggio, trasferta, vitto e alloggio;
4. Lavori in economia;
5. Qualsiasi forma di autofatturazione;
6. Spese per l'acquisto di beni usati;
7. Acquisto di terreni e/o immobili;
8. Acquisto di materiali di consumo;
9. Imposte e tasse;
10. Spese per il personale dipendente;
11. Spese sostenute con sistemi di pagamento non ammessi espressamente dal bando;
12. Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuiti all'intervento.

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

L'investimento minimo ammissibile è di 500,00 euro.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili ai progetti e i cui giustificativi di spesa decorrano **a partire dalla data 1 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2022.**

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di pagamento delle relative fatture. Si precisa che le spese dovranno:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno bancario non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
- essere effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;

- sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate al contributo del presente Avviso è pari a **€ 18.739,90** di cui € 15.631,48 finanziato dal fondo per le imprese delle aree interne 2021 (DPCM 24-09-2020) ed € 3.108,42 dal Fondo Agevolazione Tari 2021 categorie economiche DL 73/2021.

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda **del contributo le piccole e microimprese imprese artigianali e commerciali che:**

- svolgono attività economiche attraverso unità operativa nel territorio del Comune di SOLTO COLLINA ovvero intraprendano nuove attività economiche svolte in ambito artigianale e commerciale nel Comune di SOLTO COLLINA;
- sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

Le domande potranno essere presentate direttamente dalle imprese interessate, tramite PEC all'indirizzo: comune.soltocollina@pec.regione.lombardia.it ed indirizzate al Comune di Solto Collina riportando come oggetto della PEC: "Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da Covid-19."

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
- non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o non aver subito decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.
- con riferimento al regime "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 14/07/2013;
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, come attestato dal DURC, dovrà essere trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L.98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis;
- essere in regola con il pagamento dei tributi locali (IMU, Tari, Canone Unico Patrimoniale, ecc.), pena la revoca del contributo, ove concesso.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO

L'aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.

Il contributo è concesso al 70% della spesa massima ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) fino ad un massimo di € 4.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate sia a livello nazionale che locale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria, causata dall'emergenza sanitaria da "Covid-19", non è invece cumulabile con contributi sia pubblici che privati concessi per il medesimo progetto.

ART. 7 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO

I progetti saranno esaminati da apposita commissione nominata successivamente al termine indicato per la scadenza della presentazione degli stessi.

La commissione provvederà a redigere l'elenco delle domande ammesse.

Gli importi erogati saranno RIPROPORZIONATI IN PERCENTUALE in caso di superamento del fondo stanziato in forza delle richieste pervenute ed accettate.

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA

L'avviso sarà visionabile sul sito web del Comune di Solto Collina www.comune.solto-collina.bg.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le domande di contributo potranno essere trasmesse:

- tramite PEC all'indirizzo: comune.soltocollina@pec.regione.lombardia.it;
- con consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Solto Collina tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00 con l'esclusione del mercoledì;
- tramite raccomandata AR indirizzata al Comune di Solto Collina – Via G.B. Pozzi, 6 – 24060 SOLTO COLLINA (BG);

Sarà possibile presentare domanda sino alle ore 12,00 del giorno 06 giugno 2022, presentando il modulo di domanda denominato "A".

Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere firmato dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa richiedente il contributo.

Al modulo dovranno necessariamente essere allegati tutti i documenti indicati nel modulo stesso.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Non potranno essere accolte le domande:

- predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente avviso;
- predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante;
- trasmesse con modalità difforme da quella indicata nel presente articolo.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

I beneficiari dovranno rendicontare le proprie spese tramite modulo denominato "B" contestualmente al modulo denominato "A" se le spese sono già state sostenute, oppure, in caso di lavori ancora da effettuare, a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda tramite modulo "A" e **tassativamente entro il 15 luglio 2022**.

I soggetti beneficiari dovranno far pervenire al Comune di SOLTO COLLINA tutta la documentazione definitiva sugli interventi realizzati, consistente in:

- documenti validi ai fini fiscali e relativi giustificativi che attestino il pagamento con mezzi tracciabili (comprensiva dei relativi estratti conto su carta intestata della banca dove vengono segnalati i singoli pagamenti);
- modulo di rendicontazione (Allegato A e B) con relativi allegati;
- copia documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore).

A seguito dell'avvenuta trasmissione della rendicontazione, qualora nel corso della verifica della documentazione fornita emergessero riduzioni delle spese effettivamente sostenute, si procederà con una rideterminazione proporzionale del contributo concesso.

Si specifica altresì che in caso di variazioni in rialzo dell'investimento rispetto a quanto indicato nel modulo di domanda, il contributo verrà comunque determinato sulla base dell'investimento indicato nella domanda preliminare.

I contributi eventualmente risultanti dalle rinunce o dall'effettuazione di minori spese rispetto ai preventivi dei progetti preliminari saranno ripartiti tra tutti i beneficiari mantenendo per tutti la stessa intensità di aiuto, anche in deroga al tetto massimo di contributo indicato all'art. 6. In ogni caso il contributo non potrà superare il costo effettivamente sostenuto per l'intervento.

Il Comune di SOLTO COLLINA si riserva la facoltà di procedere a quest'ultima ripartizione in un'unica soluzione a tutti gli aventi diritto, al termine dell'intera procedura di rendicontazione.

ART. 10 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il Comune di Solto Collina procederà alla verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati, per il tramite di interrogazione telematica degli archivi camerali.

L'attribuzione del contributo spettante avverrà in due fasi:

1. successivamente al 06 giugno 2022 verifica dei moduli denominati "A" ed assegnazione provvisoria delle risorse stanziare con comunicazione a tutti i destinatari di tale contributo entro la data del 15 giugno 2022;
2. Verifica dei moduli denominati "B" ed assegnazione definitiva delle risorse stanziare con pubblicazione dei beneficiari del contributo sul sito istituzionale dell'Ente;

Ad elenco stilato, il Comune di Solto Collina disporrà l'erogazione del contributo assegnato a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda.

L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate). Il Comune di Solto Collina, anche successivamente all'erogazione del contributo, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 di cui al presente Avviso, il Comune di Solto Collina provvederà alla estrapolazione dei relativi elenchi per la trasmissione degli stessi al Responsabile della Trasparenza del Comune per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo D. Lgs n. 33/2013 ed apposita comunicazione.

Le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

ART. 11 – MODALITÀ DI RICORSO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali, Piziali Anna Maria.

Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi sono ammessi:

- istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 12 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

I dati relativi al procedimento saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di tutela dei dati personali.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Solto Collina nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 13 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Solto Collina che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.